

Co.Re.Com. Cal/Ro

DELIBERAZIONE N.177

Oggetto: ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO SU ISTANZA DI IRIA xxxxx c/ FASTWEB xxx

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

nella seduta del giorno 24/09/2012, svolta presso la sede del Consiglio Regionale della Calabria, via Cardinale Portanova Reggio Calabria, in cui sono presenti:

Prof. Alessandro Manganaro	Presidente
Prof. Carmelo Carabetta	Componente
Dott. Gregorio Corigliano	Componente

e Avv. Rosario Carnevale, Direttore del Co.re.com;

Visti:

la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14;

la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, di approvazione del testo del Codice civile;

l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, "Codice delle comunicazioni elettroniche";

la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Corecom" e succ. modif. ed int.;

la propria deliberazione n. 5 del 10 giugno 2009, recante: "Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni";

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/Cons, "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e succ. modif. ed int.;

l'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Corecom Calabria in data 16 dicembre 2009 ed, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. e);

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP, all. A, "Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni";

l'istanza del 26 marzo 2012, acquisita al prot. Corecom Calabria n. 15030, con cui l'utente Iria xxxxx ha chiesto l'intervento del Co.Re.Com. Calabria per la definizione della controversia in essere con la Società Fastweb xxx, ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 173/07/Cons e succ. modif. ed int.;

la nota del 3 aprile 2012 (prot. n. 16803), con cui il Responsabile del procedimento ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio del procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia;

Rilevato, in fase di istruttoria e di definizione dell'odierna controversia, che, nella memoria illustrativa, l'operatore Fastweb ha eccepito l'inammissibilità dell'istanza *de qua* per le ragioni che seguono:

- non vi è coincidenza soggettiva tra l'istante che ha richiesto l'esperimento di conciliazione ed il proponente l'odierna istanza di definizione;
- nessun contratto risulta essere stato concluso tra la società Fastweb e l'odierna istante, sig.ra Iria xxxxx;
- vi è carenza di legittimazione attiva della sig.ra Iria xxxxx, dal momento che l'istanza di secondo grado risulta presentata dalla medesima, a nome proprio e non nella qualità di Amministratore unico della Società rappresentata. L'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 173/07/Cons, prescrive, invece, a pena di inammissibilità, che l'istanza debba recare le generalità complete del titolare dell'utenza e che, se questi è persona giuridica, l'istanza debba essere sottoscritta dal rappresentante legale e che, nella stessa, si evincano i poteri di rappresentanza del medesimo;

Constatato che le previsioni di cui all'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 173/07/Cons. cit., non risultano, nel caso in esame, rispettate, si ritiene di dovere accogliere le eccezioni di inammissibilità/improcedibilità sollevate dall'operatore resistente e disporre l'archiviazione dell'odierno procedimento, per come disposto dall'art. 20 del suddetto Regolamento di procedura;

Per tutto quanto sopra esposto

Vista la proposta di decisione del Direttore del Co.re.com, Avv. Rosario Carnevale, resa ai sensi dell'art. 19 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti;
Udita la relazione del Presidente di questo Comitato, Prof. A. Manganaro, nell'odierna seduta;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) l'improcedibilità e, quindi, la conseguente archiviazione del procedimento, avviato su istanza di IRIA xxxxx c/ FASTWEB xxx in data 26 marzo 2012, acquisita al prot. Co.ReCom. Calabria n. 15030, per come stabilito dall'art. 20, comma 1 del "Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera 173/07/CONS, e sue successive modifiche ed integrazioni";
- 2) Dare mandato all'ufficio competente perché provveda a notificare il presente atto ai soggetti interessati;

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b) del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell' art. 119 dell'anzidetto Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di (60) sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

I Componenti

f.to Prof. Carmelo Carabetta

f.to Dott. Gregorio Corigliano

Il Presidente

F.to Prof. Alessandro Manganaro

V. Il Direttore

f.to Aw. Rosario Carnevale